

Art. 8.5 - Rispetto alle ferrovie

Il rispetto alle ferrovie, salvo maggiori prescrizioni grafiche, agisce per una fascia di ml 30 dalla linea della più vicina rotaia o a ml 10 dal confine dell'area di proprietà delle FF.SS.; si intende che tra le due misure va applicata la più prescrittiva.

In esse vale il disposto del D.P.R. 11/7/1980 n. 753, e quello dell'art. 27 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e succ. modificazioni.